

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E CASSA DI RISPARMIO
FAENZA

S T A T U T O

Approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con provvedimento in data 19 luglio 2000 Prot. n. 307061

Modificato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo in data 21 novembre 2005 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento in data 13 marzo 2006 Prot. n. 27738

INDICE

- Articolo 1 - Denominazione e natura
- Articolo 2 - Sede e ambito territoriale di attività
- Articolo 3 - Scopi della Fondazione e settori di intervento
- Articolo 4 - Attività della Fondazione
- Articolo 5 - Regolamenti interni
- Articolo 6 - Patrimonio
- Articolo 7 - Destinazione del reddito
- Articolo 8 - Organi della Fondazione
- Articolo 9 - Requisiti generali di onorabilità
- Articolo 10 - Requisiti generali di professionalità
- Articolo 11 - Cause generali di incompatibilità
- Articolo 12 - Cause generali di conflitto di interessi
- Articolo 13 - Cause generali di sospensione dalle funzioni.
- Articolo 14 - Cause generali di decadenza
- Articolo 15 - Indennità.
- Articolo 16 - Organo di Indirizzo.
- Articolo 17 - Nomina del Consiglio di Indirizzo
- Articolo 18 - Requisiti ed indirizzi per la designazione.
- Articolo 19 - Durata in carica
- Articolo 20 - Competenze del Consiglio di Indirizzo
- Articolo 21 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo
- Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione
 - Composizione e durata
- Articolo 23 - Requisiti di professionalità
- Articolo 24 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 25 - Presidente
- Articolo 26 - Collegio Sindacale
- Articolo 27 - Segretario Generale
- Articolo 28 - Libri e scritture contabili
- Articolo 29 - Bilancio annuale e documento programmatico previsionale.
- Articolo 30 - Durata della Fondazione.
 - Scioglimento ed estinzione.
- Articolo 31 - Disposizioni finali.
- Articolo 32 - NORME TRANSITORIE

Art. 1
Denominazione e natura

La "FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E CASSA DI RISPARMIO FAENZA", di seguito chiamata Fondazione, è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dal presente statuto, dall'ordinamento di settore e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione.

Essa è la continuazione ideale e storica della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui istituzione fu promossa nella seconda metà del secolo XV° dal Beato Bernardino da Feltre, frate minore di S. Francesco. Alla sua fondazione cooperarono il padre Andrea Ronchi di Faenza, il vescovo Giovan Battista Canonici di Bologna e Astorgio III Manfredi, Signore della città. Il denaro occorrente provenne da spontanee offerte di caritatevoli cittadini e da pubbliche questue. L'atto costitutivo risale al 12 ottobre 1491. Da questa, con atto a rogito notaio Mario Bergamini di Faenza in data 27 dicembre 1991 rep. n. 26763 fasc. n. 6342, è stata scorporata l'attività creditizia, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436305 del 23 dicembre 1991.

Art. 2
Sede e ambito territoriale di attività

La Fondazione ha sede in Faenza.

E' in facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

Nella continuità degli scopi originari la Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio del Comune di Faenza.

Essa può effettuare interventi anche al di fuori del predetto ambito, in favore dei territori del comprensorio faentino.

Nel caso di iniziative ad alto contenuto sociale e/o di promozione dello sviluppo economico, la Fondazione può operare al di fuori degli ambiti sopra indicati, nonchè all'estero.

Art. 3
Scopi della Fondazione e settori di intervento

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire i propri scopi la Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la propria attività nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

La scelta dei settori rilevanti e degli eventuali altri settori ammessi è effettuata dal Consiglio di Indirizzo.

Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 4
Attività della Fondazione

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

Nel caso di esercizio diretto di attività di impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, come definite dall'art.1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 153/99, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, tempo per tempo consentite dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

La Fondazione può detenere o acquisire partecipazioni non di controllo in enti e imprese diversi da quelli strumentali, o concorrere alla loro costituzione, nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio, la Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale degli interventi e di operatività per progetti, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art.15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Essa può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del Codice Civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purchè rientrante negli scopi della Fondazione.

Art. 5

Regolamenti interni

Le norme statutarie che disciplinano l'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statuari sono integrate da apposito regolamento interno.

Il predetto regolamento interno deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio e si incrementa di regola per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata, in via straordinaria, dal Consiglio di Indirizzo per stabilizzare le erogazioni e per meglio sovvenire alle esigenze di salvaguardia del patrimonio, della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione, sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di Vigilanza.

La deliberazione del Consiglio di Indirizzo dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve stessi, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate direttamente al patrimonio nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

La Fondazione diversifica il rischio di investimento del patrimonio e lo impiega in modo da ottenere – del pari - un'adeguata redditività assicurando anche il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

La gestione del patrimonio può essere effettuata direttamente all'interno della Fondazione ovvero essere affidata in tutto o in parte ad un gestore esterno.

La gestione effettuata all'interno della Fondazione avviene con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.

L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere effettuato nei confronti di intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta dei predetti intermediari, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione, evitando altresì la possibilità dell'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

La Fondazione fornisce separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

Art. 7

Destinazione del reddito.

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai Settori Rilevanti scelti dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 20, comma 1, lettera i) del presente statuto;
- e) altri settori ammessi scelti dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 20, comma 1, lettera i) del presente statuto, altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio di Indirizzo, di cui all' art. 6 lettera c) che precede;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge;

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai componenti i propri organi, ai dipendenti e ai collaboratori coordinati, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e collaboratori coordinati e dei compensi e rimborsi previsti dallo Statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Segretario Generale.

Art. 9

Requisiti generali di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale devono essere scelti fra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, dotati di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza fini di lucro..

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonchè la carica di Segretario Generale, coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione e quella di Segretario Generale non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia, degli interessi e della reputazione della Fondazione. Procede analogamente se vengono a sua conoscenza fatti rilevanti ai fini della permanenza del requisito di onorabilità.

Spetta a ciascun organo della Fondazione, e al Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, definire le modalità e la documentazione necessaria sulla base della quale l'organo stesso provvede per i propri componenti alla verifica dei suddetti requisiti.

Art. 10

Requisiti generali di professionalità

I componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale, salve le specifiche previsioni recate dallo statuto, devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione ai settori di intervento ed attività della Fondazione.

Art. 11

Cause generali di incompatibilità

Incompatibilità esterna.

I componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non possono ricoprire:

- lo stato di coniuge, di parente o di affine sino al secondo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- lo stato di dipendente in servizio della Fondazione, nonché lo stato di coniuge, di parente o affine, fino al secondo grado incluso, del medesimo;
- cariche elettive pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali;
- incarichi di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, nonché la carica di Presidente delle giunte regionali, provinciali e comunali o di Sindaco;
- incarichi negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;
- la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, anche a tempo determinato, nelle amministrazioni ed enti cui compete il potere di nomina dello stesso componente dell'organo della Fondazione. Le collaborazioni concernenti incarichi professionali specifici sono escluse dalla presente ipotesi di incompatibilità;
- cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, anche a tempo determinato, nelle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni da parte della Fondazione, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione stessa. Le collaborazioni concernenti incarichi professionali specifici sono escluse dalla presente ipotesi di incompatibilità.

Inoltre, non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- coloro che all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall'art.13 del presente Statuto .

I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o sue controllate o partecipate.

I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi volti a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Incompatibilità interna.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che presiede il Consiglio di Indirizzo (peraltro senza diritto di voto e quindi in soprannumero) ed è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che è anch'esso, al pari del Presidente della Fondazione, componente in soprannumero del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto nel predetto organo.

La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

Art. 12

Cause generali di conflitto di interessi.

Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga personalmente, o per conto di terzi ovvero di parenti ed affini fino al secondo grado incluso, in conflitto con l'interesse della Fondazione deve

darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, decide l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di violazione dei doveri di cui al comma che precede e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 13

Cause generali di sospensione dalle funzioni.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
- 2) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità;
- 3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) l'applicazione di misure cautelari personali.

Art. 14

Cause generali di decadenza

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate all'art. 11, ovvero omettano di comunicare l'esistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 13.

Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

Ciascun organo collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 15

Indennità.

Ai componenti il Consiglio di Indirizzo, per la partecipazione alle riunioni dell'organo, spetta una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, con parere del Collegio Sindacale.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del rispettivo Organo, per il Consiglio di Amministrazione, e del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, del rimborso spese, nonché le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Il compenso per il Segretario Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Organo di Indirizzo.

L'Organo di Indirizzo è composto da undici membri che devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni.

I predetti undici membri sono designati - ai fini della nomina -, nell'esclusivo interesse della Fondazione come segue:

- a) n. 2 dal Sindaco del Comune di Faenza,
- b) n. 1 dal Presidente della Provincia di Ravenna;
- c) n. 2 dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna;
- d) n. 1 dal Consiglio Scolastico Distrettuale o dall'Organo che ne assorbirà le funzioni, da scegliersi fra persone in possesso di adeguata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dell'istruzione;
- e) n. 1 dalla Diocesi di Faenza-Modigliana, nell'ambito delle organizzazioni che perseguono finalità educativo-pedagogiche, di assistenza e solidarietà sociale;
- f) n. 1 dall'Agenzia Polo Ceramico soc. cons. a r.l. di Faenza da scegliersi fra persone la cui professionalità sia particolarmente rappresentativa nei settori della scienza, della ricerca, della università e della ceramica in genere;
- g) n. 1 dalla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato da scegliersi fra persone che abbiano un'adeguata professionalità, competenza ed esperienza nei settori di intervento della Fondazione;
- h) n. 2 cooptati dallo stesso Consiglio di Indirizzo, secondo quanto previsto dal successivo art. 17, scelti fra personalità di chiara ed indiscussa fama, espressive comunque della realtà locale, residenti nell'ambito del territorio di competenza della Fondazione, particolarmente esperti nei settori d'intervento della Fondazione o con conoscenze specialistiche in materie funzionali alle attività e agli scopi della Fondazione stessa, tenuto anche conto di professionalità eventualmente non presenti fra i nominati di cui alle lettere precedenti.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto e coordinato dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, ne svolge le funzioni il Vice Presidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.

La qualità di componente il Consiglio di Indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, nè sul suo patrimonio.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Nomina del Consiglio di Indirizzo

Almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per altra causa, il Presidente della Fondazione invita i soggetti competenti a provvedere alle nomine di loro spettanza.

Le designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

I membri del Consiglio di Indirizzo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, sono nominati dal Consiglio di Indirizzo in carica al momento della designazione.

Parimenti, il Consiglio di Indirizzo uscente provvede alla cooptazione dei componenti di cui alla lettera h) del precedente art. 16.

Completato il procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio la prima riunione del nuovo Consiglio di Indirizzo.

In deroga all'art. 16 il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito e funzionante con un numero di componenti non inferiore a 7.

Qualora i soggetti esterni, cui compete la designazione, non provvedano entro il predetto termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di designazione, decorsi ulteriori trenta giorni, il potere di nomina è demandato al Consiglio di Indirizzo, il quale vi provvederà per cooptazione, procedendo secondo i criteri previsti alla lett. h) dell'art. 16, fermo restando che il numero delle cooptazioni del Consiglio di Indirizzo non potrà superare la metà dei componenti il Consiglio stesso. Qualora si determini tale situazione, le ulteriori nomine saranno effettuate dall'Autorità di Vigilanza della Fondazione.

Art. 18

Requisiti ed indirizzi per la designazione.

Gli enti e gli organi degli enti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti tra i cittadini italiani preferibilmente residenti all'atto della nomina, da almeno tre anni nel Comune di Faenza, con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui allo Statuto e non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto medesimo;
- i componenti devono essere scelti fra le persone che abbiano i requisiti di professionalità specifici di cui allo Statuto.

Art. 19

Durata in carica

I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo.

Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati prima del termine, scade con quello del Consiglio di Indirizzo. Il componente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un tempo non inferiore ad un anno.

Alla scadenza del mandato il Consiglio di Indirizzo resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Art. 20

Competenze del Consiglio di Indirizzo

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo, oltre alle attribuzioni, funzioni e competenze riconosciutegli dalla legge e dal presente Statuto, le decisioni concernenti:

- a) l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- b) l'approvazione e modificazione dei Regolamenti interni, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 2, lett. g;
- c) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché la revoca degli stessi, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente e dei restanti componenti il Collegio Sindacale, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché di singoli componenti il Consiglio di Indirizzo;
- f) l'accollo, nei limiti di legge, alla Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei propri componenti, sentito il Collegio Sindacale, e dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;

- g) l'eventuale nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- i) l'individuazione dei settori rilevanti ed eventualmente di altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;
- j) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori tra quelli previsti dallo Statuto ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- m) l'istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- n) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
- o) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione;
- p) la cooptazione di propri componenti secondo quanto previsto dal presente Statuto.**

Il Consiglio di Indirizzo ha altresì piena ed esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati.

Art. 21

Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

Il Presidente o chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, convoca il Consiglio di Indirizzo, predisponendo l'ordine del giorno ed assicura il corretto svolgimento delle adunanze.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente in veste di Segretario del Consiglio di Indirizzo.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, fanno piena prova.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce di regola, una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o altri mezzi idonei, purchè risulti prova dell'avvenuta comunicazione almeno sei giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata senza il rispetto del predetto termine, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono avere luogo anche in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative, alla nomina per cooptazione di Consiglieri di cui agli art. 16 e 17, alla trasformazione, fusione, scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo di amministrazione e l'Organo di controllo, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

In caso di parità la proposta si intende non approvata.

Il Presidente e il Vice Presidente non hanno diritto di voto nel Consiglio di Indirizzo.

Nel caso di istituzione di commissioni consultive o di studio ai sensi dell' art. 20 lettera g) l'eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l'interessato e la delibera di nomina deve contenere l'indicazione dell'eventuale compenso determinato dopo aver sentito il Collegio Sindacale.

Art. 22

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, ivi compresi il Presidente della Fondazione, che lo presiede e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo seguendo una procedura di tipo selettivo-comparativo, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore dei componenti in carica per la prima e, se necessaria, seconda votazione e con la maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica qualora si renda necessaria una ulteriore votazione.

La durata del mandato del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione coincide con quella dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

Il mandato degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione è di quattro anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza del mandato il Presidente e il Vice Presidente restano in carica fino alla nomina dei successori, mentre gli altri amministratori restano in carica sino all'insediamento del successivo Consiglio di Amministrazione.

La seduta d'insediamento del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove, purchè nel territorio dello Stato, ed ogni qual volta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri del Consiglio o il Collegio Sindacale, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o altri mezzi idonei, purchè risulti prova dell'avvenuta comunicazione, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata senza il rispetto del predetto termine, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo anche in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente ovvero chi sostituisce il Presidente a termini di Statuto.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente in veste di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, fanno piena prova.

I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte. Il componente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 23

Requisiti di professionalità

Gli amministratori devono essere scelti fra persone dotate di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta

esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico ovvero aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, anche in riferimento ai settori finanziario e mobiliare.

Art. 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto, nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina nel proprio ambito del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione nonché la revoca degli stessi;
- b) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo e di quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- d) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- e) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
- f) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- g) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- h) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- i) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- j) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- k) l'accollo, nei limiti di legge, da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico del Segretario Generale e dei dipendenti della Fondazione;
- l) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- m) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione di imprese strumentali.
- n) l'eventuale nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. In tal caso l'eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l'interessato e la delibera di nomina deve contenere l'indicazione dell'eventuale compenso determinato dopo aver sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale ovvero a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 25

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Fermo restando quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale e al potere di firma, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:

- a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Indirizzo;
- b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del predetto Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti.

Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso, al Segretario Generale, a dipendenti.

Art. 26

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente del Collegio, da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo con le attribuzioni previste tempo per tempo dal Codice Civile per il Collegio Sindacale, in quanto applicabili, compresa la funzione di controllo contabile, nonché dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.

I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere riconfermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrano in carica i loro successori.

Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più componenti subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi componenti restano in carica fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo stesso. I componenti nominati in surroga di coloro che vengono a cessare restano in carica quanto sarebbero dovuti restare i loro predecessori. In tale caso si considera che il nominato in surroga abbia svolto un intero mandato soltanto nel caso in cui sia rimasto in carica per un tempo non inferiore ad un anno.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

Art. 27

Segretario Generale

Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione avvalendosi, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle risorse della Fondazione stessa.

Egli esercita inoltre le funzioni e compie gli atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il compenso.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Il Segretario Generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni stesse per quanto di competenza, firmando altresì la corrispondenza e gli atti relativi;
- assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale o che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Oltre alle cause generali di incompatibilità di cui allo Statuto, con eccezione di quella di cui all'art. 11, primo comma, secondo alinea per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione, il Segretario Generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio Sindacale sono tenuti a cura del Segretario Generale.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del Codice Civile.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 29

Bilancio annuale e documento programmatico previsionale.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

La Fondazione si deve attenere a tutto quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs 17.5.99 n. 153 e successive modificazioni e a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza ai sensi del comma 5 dell'articolo richiamato.

In particolare:

- entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo medesimo. A fini informativi nel documento programmatico previsionale sono indicati gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 153/99

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza;

- entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio annuale e la relazione di gestione e li sottopone al Collegio Sindacale che predispone la propria relazione;
- entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, al Consiglio di Indirizzo;
- entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio annuale costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Cod. Civ. e, nelle more dell'emanando

regolamento e fatte salve le disposizioni, anche di carattere transitorio contenute nello stesso, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza.

La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profitti patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme e con le modalità definite dal Consiglio di Indirizzo, tenendo altresì presente quanto stabilito nel predetto Regolamento dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 30

Durata della Fondazione.

Scioglimento ed estinzione.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17.5.1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dal Consiglio di Indirizzo all'unanimità, approvata dall'Autorità di Vigilanza, applicandosi al riguardo l'art. 11 del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153 e successive modificazioni.

Art. 31

Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme di legge.

Art. 32

NORME TRANSITORIE

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza e saranno, a cura del Presidente, rese pubbliche mediante deposito all'ufficio del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) di Ravenna.

Il mandato dei componenti il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2004, n.150, non viene computato ai fini del limite del mandato di cui all'art.4, comma 1, lettera i), del D.lgs.153/99.